

**COMUNE DI SCANDALE**  
**(Provincia di Crotona)**

ORDINANZA SINDACALE  
REGISTRO N. 5 DEL 15.01.2021

**IL SINDACO**

**Viste** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

**Considerato**, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

**Visto** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;

**Visto** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per*

*la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1739 del 3 giugno 2020»;*

**Visti** i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, atte al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19;

**Visti** i D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

**Visto** il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158;

**Visto** il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 che, dopo avere previsto in via generale (art. co. 9 lett. s) per tutto il territorio nazionale la conferma dell'ordinaria erogazione dell'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione (articolato come noto nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado), diversamente in relazione alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. zone rosse), prevedeva all'art. 3, comma 4, lett. f) in via più restrittiva *“lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del [solo] primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”;*

**Atteso** che tali previsioni hanno trovato conferma senza modificazione nel successivo D.P.C.M. del 3 dicembre 2020;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 3 del 05.01.2021 del con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole fino al 15 gennaio 2021;

**Atteso che :**

- è di fondamentale importanza l'uso appropriato degli strumenti diagnostici e di screening, nel contesto di una valutazione del rischio epidemiologico, e della corretta esecuzione delle procedure di isolamento e quarantena quando indicate;
- il mantenimento di un'istruzione scolastica in presenza dipende dal successo delle misure preventive adottate nella comunità più ampia;
- quando sono in atto e ampiamente seguite misure di mitigazione sia a scuola che a livello di comunità, le riaperture scolastiche pur contribuendo ad aumentare l'incidenza di COVID-19, causano incrementi contenuti che non provocano una crescita epidemica diffusa;

**Preso atto** che durante la seconda ondata *“la forte pressione sui dipartimenti di prevenzione verificatasi nel mese di novembre, a causa dall'intensificarsi dell'epidemia e del conseguente forte aumento dei casi in tutta la popolazione, ha portato in alcune aree a un ritardo nella notifica e nell'aggiornamento delle informazioni sui casi individuali e anche le informazioni presenti nel sistema di sorveglianza sulla possibile esposizione al virus del personale scolastico sono spesso carenti ed incomplete”;*

**Preso atto**, altresì, dei dati ancora preoccupanti sui contagi, delle criticità sul tracciamento e sui tamponi al crescere della curva epidemiologica, dell'incidenza che l'influenza stagionale potrà determinare sulla popolazione scolastica;

**Considerato** che:

- questa Amministrazione, nell'ambito della più generale campagna di monitoraggio e di tamponi rapidi, con finalità di prevenzione, messa in campo soprattutto durante il periodo natalizio, nei confronti di numerosi cittadini, intende sottoporre a screening, su base volontaria, tutto il personale docente e non docente prima dell'apertura delle scuole;
- gli esiti dell'attività sopra indicata, in fase di avvio, per il loro completamento richiedono un numero di giorni congruo per eventuale sviluppo e diagnosi della malattia;
- è fortemente raccomandabile adottare ogni opportuna cautela, fino alla conclusione dell'attività sopra detta, per non mettere a rischio gli studenti e il personale scolastico, anche al fine di non vanificare quanto fino ad ora compiuto, in materia di contenimento del virus, dopo la campagna di screening comunale effettuata anche sui rientri per le festività natalizie;

**Ritenuto**, pertanto, necessario attendere qualche altro giorno per la riapertura delle scuole, all'esito dell'attività sopra indicata, disponendo ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

**Ravvisata** la necessità di evitare focolai e propagazione silenziosa del virus, che, nella c.d. variante inglese, sembrerebbe colpire, per quanto sta emergendo, soprattutto i ragazzi e i bambini;

**Rilevato** che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione di contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di contatto, spostamento ed aggregazioni;

**Considerato, pertanto**, che, al fine di tutelare la salute pubblica e di permettere il rientro a scuola in sicurezza dei bambini e del personale in servizio, si rende necessario un prolungamento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 20 gennaio 2021, nel caso in cui organismi sovracomunali non dovessero decidere in tal senso;

**Ritenuti** sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ed in particolare rilevato sussistente un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus Covid-19 di cui agli articoli 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

**Ravvisata** l'urgenza e la necessità di dover intervenire, in via preventiva, a tutela della salute pubblica mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati a contrastare e prevenire il potenziale propagarsi dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”*;

Visto l'art 50, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale *“in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...”*;

Visto l' art. 54 del TUEL;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

#### ORDINA

- \* Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, senza soluzione di continuità dalla precedente ordinanza n 3 del 05.01.2021, fino al 20 gennaio 2021 la chiusura delle SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, presenti sul territorio di Scandale, dell' Istituto comprensivo di Scandale, salvo successiva e diversa disposizione, in attesa del completamento dell' attività di screening sul corpo docente e non docente ed acquisizione dell' esito dei tamponi, al fine di avere una più completa rappresentazione epidemiologica della popolazione scolastica. La dirigenza scolastica adotterà, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica a distanza.

#### DISPONE

- \* Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
  - \* Di trasmettere la presente ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla Polizia Municipale per la corretta esecuzione della stessa;
  - \* Di inviare la presente ordinanza all'ASP di Crotona, alla Prefettura di Crotona e alla Dirigenza dell' Istituto comprensivo di Scandale;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- \* al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- \* al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

Dalla residenza Municipale, li 15.01.2021

IL SINDACO  
Prof. Antonio Barberio

